



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di R A G U S A
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 Novembre 2014 n. 162

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta¹:

- ✓ Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia;
- ✓ Certificato di residenza di entrambi i coniugi;
- ✓ Copia documento di identità e Codice fiscale dei coniugi.

Competenza territoriale:

- la Procura della Repubblica ove i coniugi hanno avuto l'ultima residenza (*art. 706, co. 1 e 2 c.p.c.*)

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- ✓ Atto integrale di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- ✓ Stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- ✓ Certificato di residenza di entrambe le parti;

¹ - Art. 41 (L) [DPR 445/00] Validità dei certificati:

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 [DPR 445/0].

- ✓ Copia documento di identità e Codice fiscale dei coniugi;
- ✓ Copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa
 - o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
 - e copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati;
 - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 legge 162/14);
 - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge 162/14).

Competenza territoriale:

- la Procura della Repubblica in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza (art. 4 legge 898/70 e succ. modif.)

MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- ✓ Stato di famiglia e residenza dei coniugi;
- ✓ Copia documento di identità e Codice fiscale dei coniugi;
- ❖ In caso di **modifiche della separazione:**
 - I. copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata;
 - II. o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato
 - III. o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 Legge 162/2014)
 - IV. o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/14)
- ❖ In caso di **modifiche del divorzio:**
 - I. Copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato;
 - II. o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita, (ex art. 6 della Legge 162/14)
 - III. o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato Civile (ex art. 12 Legge 162/14)

Competenza territoriale:

- ✓ la Procura della Repubblica del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

NOTE DI PRECISAZIONE

Per le separazioni, i divorzi e le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- ❖ *figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,
dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi² (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune, ovvero - in ultima ipotesi - dichiarazione resa ex art. 46 DPR 445/00) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni³;*
- ❖ *figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,
dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.*
- ❖ *figli maggiorenni autosufficienti (anche non inseriti nel certificato di Stato di famiglia),
dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. 445/00 (in cui si assume l'autonomia economica⁴).*

Si precisa che si può far ricorso all'autocertificazione di cui al D.P.R. 445/00 in tutti quei casi e contingenze in cui non è possibile produrre certificazioni inerenti particolari situazioni o informazioni (fatte salve le avvertenze di cui all'art. 76 D.P.R. 445/00⁵)

² - **Ai fini dell'inoltro telematico** (in uno agli altri atti della produzione documentale) qualora non si disponga del file pdf relativo, potrà essere inviata copia del frontespizio dell'anno di imposta e del quadro riepilogativo dei redditi per ciascuno delle parti concludenti;

³ - cfr. penultimo comma dell'art. 706 c.p.c.; comma 9 dell'art. 5 legge 898/70 e succ. modif.; ed in conformità alla prassi giudiziaria.

⁴ - la documentazione non sarà necessaria nella ipotesi che i figli maggiorenni risultino coniugati e con nucleo familiare autonomo come desumibile da espressa esplicitazione nel corpo della convenzione di negoziazione assistita.


⁵ Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.





PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Ragusa

Scheda di sintesi dell'Accordo raggiunto a seguito di Convenzione di negoziazione assistita

(Decreto legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella Legge 10 Novembre 2014 n. 162, art. 6)

N. RGNA _____ / anno _____

PARTE:

Cognome Nome

con l'Avvocato _____ del Foro di _____

PEC. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) _____ @ _____

PARTE:

Cognome Nome

con l'Avvocato _____ del Foro di _____

PEC. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA) _____ @ _____

In data _____ Firma del depositante _____

per la soluzione consensuale di:

- separazione
- divorzio:
- cessazione degli effetti civili del matrimonio
- scioglimento del matrimonio
- Con figli:
- minorenni, maggiorenni incapaci
- maggiorenni economicamente non autosufficienti
- maggiorenni portatori di handicap
- Senza figli:
- minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap
- Con patti di trasferimento patrimoniale
- Senza patti di trasferimento patrimoniale

ANNOTAZIONI DELLA SEGRETERIA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Accordo presentato in data _____ dall'Avvocato _____